

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLE D'IRTTI
In caso di diffusione si applica l'art. 52 D.L. n. 100/03



24493/13

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Presidente -

Dott. CARLO PICCININNI - Consigliere -

Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO - Consigliere -

Dott. CARLO DE CHIARA - Consigliere -

Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE - Rel. Consigliere - PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 19949-2009 proposto da:

NB (c.f.), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PASUBIO 11, presso l'avvocato FRANCESCO CUSIMANO, rappresentato e difeso dall'avvocato GALIOTO SALVATORE, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

AA (c.f.), elettivamente domiciliata in ROMA, Via F.

MOTIVAZIONE
SEMPLIFICATA

Oggetto

Assegno di
mantenimento.
Figlio
maggiorenne.

R.G.N. 19949/2009

Cron. 24493

Rep.

Ud. 30/09/2013

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

2013

1422

CARRACCILO 6, presso l'avvocato CURATOLA ANTONIO,
che la rappresenta e difende unitamente
all'avvocato RISPOLI MARIO, giusta procura in calce
al controricorso;

- controricorrente -

avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di
PALERMO, depositato il 07/05/2009, n. 490/08 R.G. Aff. Am. Cons.;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 30/09/2013 dal Consigliere
Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

CASSAZIONE.net

g

Svolgimento del processo

La sig.ra AA chiese di aumentare l'assegno di £. 600000 che il Tribunale di Palermo aveva posto a carico del sig. NB, con cui era stata unita in matrimonio poi annullato, a titolo di contributo al mantenimento del figlio G. Il sig. NB chiese, al contrario, di essere assolto dall'obbligo del pagamento e il Tribunale di Palermo, con decreto 6 novembre 2007, revocò il detto contributo sul presupposto che il giovane, pur avendo raggiunto l'età di ventotto anni, non aveva ancora conseguito la laurea, sicché doveva presumersi la sua responsabilità in ordine al mancato raggiungimento dell'indipendenza economica, e condannò la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La sig.ra AA propose reclamo, evidenziando che il giovane aveva avuto difficoltà negli studi a causa dei traumi familiari che aveva subito quando era bambino e che, comunque, aveva conseguito la laurea triennale nel 2007 e si era iscritto al corso universitario specialistico. Chiese quindi di dichiarare il diritto alla percezione dell'assegno nell'interesse del figlio, che con lei conviveva, e di determinarlo tenendo conto delle possibilità economiche del padre, medico ospedaliero e possidente. Quest'ultimo chiese il rigetto del reclamo.

La Corte di appello di Palermo, con decreto 7 maggio 2009, premesso che l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ha ritenuto che il padre non avesse dimostrato la colpevole inerzia del figlio nel raggiungimento dell'indipendenza economica, non potendo affermarsi tale colpa in relazione ai tempi astratti desunti dalla media della durata degli studi per il conseguimento della laurea. Tenuto conto delle sue aumentate esigenze rispetto all'epoca dell'originaria quantificazione dell'assegno da parte del Tribunale e delle capacità economiche del padre, la corte ha determinato l'assegno in € 450,00, annualmente rivalutabili; ha posto a carico del resistente l'onere delle spese processuali.

Per la cassazione di detto decreto ricorre il sig. NB a mezzo di due motivi cui resiste la sig.ra AA ..

Motivi della decisione

Il quesito posto a conclusione del primo motivo, il quale imputa alla corte palermitana la violazione degli artt. 148 e 155 *quinquies* c.c., chiede a questa Corte di dire se l'onere probatorio gravante sul genitore interessato ad essere assolto dall'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne, ma non economicamente indipendente si identifichi con la prova del rifiuto di occasioni

lavorative e se, al contrario, l'età del figlio e il grave ritardo nel conseguimento del titolo di studio (sei anni rispetto a tre) possano fare presumere la sua colpevolezza nel mancato raggiungimento dell'autosufficienza economica, con conseguente inversione dell'onere della prova sull'altro genitore che è tenuto a provare l'esistenza di elementi contrari idonei a vincere quella presunzione.

Il motivo è infondato.

Il giudice di merito ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui l'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta (Cass. n. 1773/2012, n. 24498/2006). Questa Corte ha anche precisato che il raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del figlio non è dimostrato dal mero conseguimento di un titolo di studio universitario (Cass. n. 1830/2011).

Il ricorrente addebita al giudice di merito di avere posto a suo carico, quale genitore interessato alla

eliminazione dell'assegno, l'onere di offrire la prova, eccessivamente gravosa, del rifiuto da parte del figlio di concrete occasioni lavorative che gli siano state offerte o che egli abbia comunque ricevuto.

Questa doglianza si fonda su un'interpretazione non corretta della sentenza impugnata. I giudici di merito, nel ritenere sfornita di prova l'affermazione del sig.

NB che al giovane erano state offerte occasioni di lavoro rifiutate, si sono limitati a rafforzare il proprio convincimento, espresso con valutazione incensurata in questa sede, del mancato raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del figlio per causa non imputabile alla sua colpevole inerzia.

La censura esposta nel secondo motivo è di motivazione carente o apparente quanto alla decisione di aumentare la misura dell'assegno, in relazione alle aumentate esigenze del figlio.

Il motivo è inammissibile, perché non corredato del necessario momento di sintesi a norma dell'art. 366 *bis* c.p.c. (applicabile *ratione temporis*), che richiede una illustrazione in forma riassuntiva, pur libera da rigidità formali, contenente una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso, in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, a norma



dell'art. 360 n. 5 c.p.c. (v., tra le tante, Cass. n. 4556/2009, n. 24255/2011, n. 12248/2013).

Il ricorso è rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.


P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il secondo; condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 2200,00, di cui € 2000,00 per compensi.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Roma, 30 settembre 2013.


Il cons. est.



Il Presidente




Il Funzionario Giudiziario
Ambrosio CASARINO



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 30 OTT. 2013

Il Funzionario Giudiziario
Ambrosio CASARINO



CASSAZIONE.net